



OLGA DESIATO

Alcune puntualizzazioni in tema di responsabilità degli amministratori di un ente locale.

Corte di Appello di Napoli 8 gennaio 2018, n. 49

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un ente locale è esperibile nelle sole ipotesi in cui nel conferimento dell'incarico essi abbiano violato obblighi normativamente imposti.

La nullità del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da un ente locale con un professionista, nella specie per difetto di forma scritta, impedisce che il creditore possa agire in via diretta nei confronti dell'ente, potendo egli tuttavia esperire l'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. in via residuale e cioè allorché non sia promuovibile l'azione diretta nei confronti degli amministratori.

In caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Al fine di ottenere la condanna al pagamento del compenso per l'attività professionale espletata in favore di un Comune in virtù di un contratto d'opera nullo per difetto della forma scritta, un professionista aveva evocato in giudizio gli amministratori dell'ente (in ragione del loro coinvolgimento nelle delibere giuntali) ed il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda provvedendo sulle spese di lite.

Era stata così sollecitata la riforma integrale della pronuncia in sede di appello, avendo l'appellante contestato le motivazioni addotte dal tribunale oltre che – in via autonoma – la liquidazione delle spese di primo grado.

La Corte, investita della questione, esclude la sussistenza dei presupposti fondanti l'azione nei confronti degli amministratori dell'ente: tanto in virtù della disposizione, introdotta dall'art. 23, comma 4. D.l. 66/1989 (convertito nella l. 144/1989), riprodotta nell'art. 35, comma quarto, d. lgs. 77/1995 e poi confluita nell'art. 191, comma quarto, del d. lgs. 267/2000, che limita l'esperibilità dell'azione in parola alle sole ipotesi in cui manchi la copertura finanziaria preventiva o successiva e, comunque, per la parte non riconoscibile dall'ente secondo la procedura ex art. 194 d.lgs. 267/2000 cit. relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio. L'attestazione di copertura finanziaria nel caso di specie era stata effettivamente resa così scardinando ipso facto, si legge nella parte motiva della pronuncia, l'addotta applicabilità dell'art. 191, comma quarto, d. lgs. 267/2000, in virtù del quale l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi normativamente imposti fa sì che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario e dipendente che hanno consentito la fornitura.

Parimenti esclusa la possibilità del creditore di agire in via diretta nei confronti del Comune a causa della nullità, per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da quest'ultimo col professionista, la Corte (nel solco dell'orientamento giurisprudenziale più accreditato e confermato, da ultimo, da Cass. 28 febbraio 2018, n. 4694 e 5 febbraio 2017, n. 4024) riconosce, tuttavia, l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 2041 c.c. ricorrendo, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, il requisito della sussidiarietà («che resta invece escluso allorché esista altra azione promuovibile non solo contro l'arricchito»). Anche l'impugnazione spiegata in punto di spese non trova l'avallo della Corte partenopea: sebbene correttamente formulata in un autonomo motivo di impugnazione, come la giurisprudenza pressoché unanime ormai richiede (v. per tutte Cass. 20 febbraio 2018, n. 4009 e 1° giugno 2016, n.11423, ove si legge che «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione»), la riconosciuta soccombenza dell'appellante nel caso in esame giustifica l'infondatezza del gravame e quindi la conferma della regolamentazione effettuata dal giudice di prime cure.